

Codice A18100

D.D. 28 maggio 2015, n. 1266

Pratica VCPO239 - Demanio idrico fluviale - Comune di CRAVAGLIANA - Concessione demaniale per la posa in opera di un guado in pietrame cementato sul Rio Pizzetta in Comune di Cravagliana (VC).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata dal Comune di Cravagliana in data 9 febbraio 2015 (nostro protocollo n. 6856/A18.100), firmata dal sig. Sergio Bossi, nato a Cravagliana (VC) il 15/06/1948 in qualità di Sindaco "Pro Tempore" del Comune di Cravagliana (VC), con sede in Cravagliana (VC), Via Casone n. 1 - Codice Fiscale 82001010022 - per la concessione demaniale finalizzata alla posa in opera di un guado in pietrame cementato sul Rio Pizzetta in Comune di Cravagliana (VC) comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica n. 2488 del 23/03/2015, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 705 dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito e non sono state presentate osservazioni od opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 26/05/2015;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1. di concedere al sig. Sergio Bossi, nato a Cravagliana (VC) il 15/06/1948 in qualità di Sindaco “Pro Tempore” del Comune di Cravagliana (VC), con sede in Cravagliana (VC), Via Casone n. 1 - Codice Fiscale 82001010022 - la concessione demaniale finalizzata alla posa in opera di un guado in pietrame cementato sul Rio Pizzetta in Comune di Cravagliana (VC) comportante l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2033, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010, dell’art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI